COMUNE DI VALENTANO

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E DI NETTEZZA URBANA (D.LGS. 152/2006 AGGIORNATO AL CON IL D.LGS. DEL 3 SETTEMBRE 2020, N. 116 IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/851) E L'ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI DI ECOVIGILE AUSILIARIO SULLA BASE DEL CONTRATTO REP. 2 DEL 20 DICEMBRE 2019 STIPULATO TRA LA SOCIETA' IDEALSERVICE E LA COMUNITA' MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE.

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 29-03-2021

INDICE

TITOLO I – GENERALITÀ

Art. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Classificazione dei rifiuti (schema grafico in Allegato A)

TITOLO II - MODALITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Art. 4 - Competenze del Comune

Art. 5 - Area di espletamento del pubblico esercizio e modalità di conferimento

Art. 6 - Caratteristiche generali dei contenitori per la raccolta domiciliare e stradale dei rifiuti urbani

Art. 7 - Posizionamento dei contenitori su aree private per la raccolta domiciliare

Art. 8 - Assegnazione dei contenitori alle utenze per la raccolta domiciliare e gestione delle variazioni

Art. 9 - Esposizione dei contenitori per la raccolta domiciliare

Art. 10 - Collocazione dei contenitori sul suolo pubblico per i rifiuti urbani, allestimento e modifica dei siti, risistemazioni viarie

Art. 11 - Norme generali per il conferimento dei rifiuti urbani

Art. 12 - Raccolta effettuata a mezzo di contenitori stradali

TITOLO III - CRITERI GENERALI OPERATIVI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE SINGOLE RACCOLTE

Art. 13 - Finalità delle raccolte differenziate

Art. 14 - Indirizzi generali delle raccolte differenziate

Art. 15 - Gestione delle raccolte differenziate

Art. 16 - Modalità di conferimento dei rifiuti in carta e cartone

Art. 17 - Modalità di conferimento dei rifiuti di multi materiale

Art. 18 - Modalità di conferimento di pile e batterie

Art. 19 - Modalità di conferimento dei rifiuti ingombranti

Art. 20 - Modalità di conferimento dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE)

Art. 21 - Modalità di conferimento di farmaci e medicinali

Art. 22 - Attività di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati

Art. 23 - Raccolta e trasporto

Art. 24 – Smaltimento

Art. 25 – Indumenti dismessi

Art. 26 - Obblighi e divieti dei produttori o detentori dei rifiuti, dei rifiuti speciali, dei rifiuti pericolosi e delle sostanze escluse (non considerate rifiuto).

TITOLO IV - RECUPERO DI MATERIALI E/O ENERGIA ED ATTIVITÀ PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DEL RIFIUTO

Art. 27 - Recupero di materiali e/o energia

Art. 28 - Isole ecologiche

Art. 29 – Ecocentro (centro comunale di raccolta).

Art. 30 - Incentivi ed agevolazioni

Art. 31 - Campagne di sensibilizzazione ed informazione

TITOLO V - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 32 - Definizioni

Art. 33 - Attività di gestione dei rifiuti urbani esterni

Art. 34 - Gestione delle aree verdi pubbliche

Art. 35 - Gestione del servizio di spazzamento delle strade

Art. 36 - Frequenza

Art. 37 - Gestione dei rifiuti cimiteriali

Art. 38 - Aree scoperte private e luoghi di uso comune

Art. 39 - Aree occupate dai mercati

Art. 40 - Aree occupate da pubblici esercizi

Art. 41 - Carico e scarico merci e materiali

Art. 42 - Manufatti od oggetti posti sul suolo pubblico a scopo ornamentale e per altre finalità

Art. 43 - Aree pubbliche occupate da cantieri

Art. 44 - Manifestazioni pubbliche

Art. 45 - Aree adibite a luna park, circhi, spettacoli viaggianti

Art. 46 - Rifiuti abbandonati

Art. 47 - Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche

TITOLO VI - RIFIUTI SPECIALI

Art. 48 - Raccolta e recupero inerti da demolizioni edilizie

Art. 49 - Raccolta e trasporto di rifiuti in cemento amianto

Art. 50 - Raccolta di liquami e fanghi biologici

Art. 51 - Sgombero della neve

Art. 52 - Spurgo caditoie e pozzetti stradali

Art. 53 - Rivenditori al dettaglio di batterie ed olio minerale

Art. 54 – Recupero e smaltimento carcasse animali

TITOLO VII - CONTROLLI E SANZIONI

Art. 55 - Divieti e sanzioni

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 56 - Ordinanze contingibili ed urgenti

Art. 57 - Proprietà del rifiuto

Art. 58 - Osservanza di altre disposizioni

Art. 59 - Entrata in vigore

Art. 60 - Variazioni non sostanziali alle presenti norme

TITOLO IX – ECOVIGILE AUSILIARIO

Art. 61 - Oggetto Del Regolamento

Art. 62 - Funzioni

Art. 63 - Nomina del personale

Art. 64 - Conferimento della qualità di Pubblico ufficiale

Art. 65 - Requisiti per il conferimento delle funzioni

Art. 66 - Nomina e revoca Eco Vigile Ausiliario – Ispettore Ambientale

Art. 67 - Doveri e compiti Eco Vigile Ausiliario – Ispettore Ambientale

Art. 68 - Procedimenti disciplinari

Art. 69 - Gestione dell'attività

Art. 70 - Dotazioni di Servizio

Art. 71 - Tessera personale di riconoscimento e segnale distintivo di servizio

Art. 72 - Vigilanza e Sistema Sanzionatorio

Art. 73 – Entrata in vigore

TITOLO X – MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Art. 74 - Modifiche

ALLEGATI

A: L-quater – Elenco dei rifiuti di cui all’art 183 comma 1, lettera b-ter), punto 2).

B: L-quinquies - Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2)

TITOLO I
GENERALITÀ

Art. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento è redatto sulla base di quanto disposto dell'art. 178 del D.Lgs 152/2006 ovvero "la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, rispetto del principio di concorrenza nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali".
2. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nel territorio dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana nel loro intero ciclo. Questo stabilisce le aree e le modalità di svolgimento dei servizi, dispone le procedure atte a garantire la pulizia e il decoro dei centri urbani e dell'ambiente e la loro tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione, nonché a favorire il massimo recupero dei materiali. Prevede, inoltre, norme atte a garantire una separata ed adeguata gestione di particolari tipologie di rifiuti urbani.
3. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente Regolamento redatto, ai sensi dell'Art.198, comma 2, del D. Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni, al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e predisporre controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti.
4. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo, e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente.
5. Le disposizioni che seguono, oltre che ispirarsi al principio di precauzione, prevenzione e della riduzione nella produzione dei rifiuti, sono state formulate in armonia con le linee dettate dalla L.R. 9 Luglio 1998, n.27 "Disciplina regionale della gestione dei rifiuti" come modificata dalla L.R. 5 Dicembre 2006 n. 23.

6. In particolare il presente Regolamento, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, stabilisce:
    a. le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
    b. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
    c. le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
    d. le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'Art.184, comma 2, lett. f) del D.Lgs.152/06;
    e. le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
    f. le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
7. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, il Comune si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
8. Il Comune può istituire, nelle forme previste dal D. Lgs.267/2000, e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione alcune tipologie di rifiuti speciali.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
    a. *Comunità Montana Alta Tuscia Laziale*: ente che gestisce l'appalto dei servizi di raccolta rifiuti e di igiene urbana in nome e per conto dei Comuni di Acquapendente, Gradoli, Grotte di Castro, Latera, Onano, Proceno, San Lorenzo Nuovo e Valentano;
    b. *Comune*: L'Amministrazione Comunale;
    c. *Pubblica Amministrazione*: i soggetti e gli enti che provvedono alla organizzazione controllo e gestione del servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani nelle forme di cui alla parte quarta del D.lgs. 152/06 e s. m. ed i. o loro concessionari;
    d. *Gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti* è il soggetto affidatario del servizio integrato di gestione dei RU.

e. *Eco-vigile*: figura ausiliaria di controllo del servizio;

f. *Legislazione*: la vigente normativa in materia costituita da:

- D.lgs. 152/2006: Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia Ambientale", aggiornato con il DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152

- D.lgs. 284/06: Decreto Legislativo 8 novembre 2006, n. 284 “Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale.”

- D.lgs. 4/2008: Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n.4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 recante norme in materia ambientale”;

- D.lgs. 151/2005: Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n.151 "Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti";

- L.R. 9 luglio 1998, n.27 “Disciplina generale della gestione dei rifiuti”; - L.R. 5 dicembre 2006, n.23 “Modifica alla L.R. 9 luglio 1998, n.27

g. *Rifiuto*: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’allegato A alla parte quarta del D. Lgs.152/06 e s. m. ed i. e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

h. *Produttore*: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;

i. *Detentore*: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;

j. *Gestione*: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;

k. *Raccolta*: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

l. *Raccolta differenziata*: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati o con sacchetti di carta riciclata;

m. *Smaltimento*: le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs.152/2006 e s. m. ed i.;

n. *Recupero*: le operazioni previste nell'allegato C alla parte quarta del D. Lgs.152/2006 e s. m. ed i.;

o. *Luogo di Produzione dei Rifiuti*: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti situati sul territorio Comunale;

p. *Stoccaggio*: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del D. Lgs.152/2006, e s. m. ed i. nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;

q. *Deposito Temporaneo*: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti alle seguenti condizioni:

1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);
2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore, con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi nel caso di rifiuti pericolosi o i 20 metri cubi nel caso di rifiuti non pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi i 10 metri cubi l'anno e il quantitativo di rifiuti non pericolosi non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
3) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;

r. *Frazione Umida*: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;

s. *Frazione Secca*: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;

t. *Sottoprodotto*: sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'Art. 183, comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni:

1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione;

2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito;

3) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;

4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione;

5) abbiano un valore economico di mercato;

u. *Materia Prima Secondaria*: sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell'Art.181bis del D. Lgs.152/06 e s.m. ed i. ;

v. *Bonifica*: l'insieme degli interventi atti ad eliminare la fonte di inquinamento e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi alla legge in materia, per l'utilizzo previsto dell'area;

w. *Messa In Sicurezza*: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;

x. *Raccolta Itinerante*: le operazioni di prelievo di alcuni rifiuti eseguite periodicamente in luoghi prestabiliti in cui sostano, per un certo tempo, con automezzi appositamente attrezzati;

y. *Isola Ecologica o di prossimità*: aree attrezzate con appositi contenitori distribuite sul territorio e destinate al conferimento diretto da parte dell'utenza di singole frazioni;

z. *Centro comunale di raccolta*: area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento.

aa. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata Stato - Regioni, città e autonomie locali, di cui al D.lgs. 281/97;

bb. *Compost da Rifiuti*: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;

cc. *Compost di Qualità*: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del D.lgs. 217/06 e successive modifiche e integrazioni;

dd. Gestione Integrata dei Rifiuti: il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, come definiti dalla lettera d), ivi compreso lo spazzamento delle strade;

ee. *Spazzamento delle strade manuale e meccanizzato*: modalità di raccolta dei rifiuti su strada;

ff. *Caditoie*: è un elemento del sistema di drenaggio urbano che serve ad intercettare le acque meteoriche;

gg. *Rendiconto*: relazione sui risultati ottenuti riportante dati quantitativi, qualitativi, economici e contenenti riferimenti alle collaborazioni di cittadini, aziende, associazioni di volontariato ecc.,

hh. *Imballaggio*: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo scopo stesso;

ii. *Imballaggio per la vendita o imballaggio primario*: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore (es. bottiglie in vetro, bottiglie in plastica, contenitori per latte, scatole da scarpe, ecc.);

jj. *Imballaggio multiplo o imballaggio secondario*: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche (es.: plastica termo-retraibile contenente più confezioni di bevande, cartone contenente più confezioni di latte, ecc.);

kk. *Imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario*: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei (es. pallets, casse in legno o metallo per la consegna delle merci, ecc.);

ll. *Rifiuto di Imballaggio*: ogni imballaggio o materiale di imballaggio rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'Art.183 D. Lgs.152/06 come modificato dal D.Lgs.4/08, esclusi i residui della produzione.

mm. *Rifiuti urbani pericolosi*: per rifiuti urbani pericolosi si intendono i rifiuti identificati nel capitolo 20 - Rifiuti urbani (rifiuti domestici ed assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata dell'Allegato D del D. Lgs.152/06 contrassegnati da asterisco (*). A titolo esemplificativo si considerano tali:

- batterie e pile (ad esclusione degli accumulatori per autoveicoli);
- prodotti farmaceutici/medicinali;
- prodotti e relativi contenitori etichettati con i simboli T (tossico), F (facilmente o estremamente infiammabili), Xi (irritanti);
- tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio;
- accessori per l'informatica contenenti sostanze pericolose.

nn. *Rifiuti ingombranti*: per rifiuti ingombranti si intendono i beni di consumo durevoli destinati all'abbandono quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento provenienti da abitazioni od altri insediamenti civili, che per dimensioni o peso, in relazione alle forme organizzative del servizio di raccolta, risultino di impossibile o disagevole conferimento nei cassonetti. A titolo esemplificativo si considerano tali: materassi, armadi, arredi domestici.

Art. 3 - Classificazione dei rifiuti

Secondo quanto definito dall'art. 183 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. si intende "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

- secondo quanto indicato dall'art. 183 comma 1 lettere b-ter) si intendono per **"rifiuti urbani" (ALLEGATO A):**

    1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
    2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;
    3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
    4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
    5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
    6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonchè gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.

    I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione;

- secondo quanto indicato dall'art. 184 comma 3 lettere b-ter) si intendono per **"rifiuti speciali":**

    1. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
    2. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonchè i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
    3. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli classificati come urbani (secondo quanto definito dall'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);
    4. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli come urbani (secondo quanto definito dall'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);
    5. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli classificati come urbani (secondo quanto definito dall'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);
    6. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli classificati come urbani (secondo quanto definito dall'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);
    7. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonchè i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
    8. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), i rifiuti provenienti da soggetti posti in quarantena e/o infetti a causa di specifiche situazioni sanitarie devono essere gestiti in maniera specifica dal gestore, consegnati dall'utente in forma unica come indifferenziato. Qualora lo stesso non sia abilitato alla specifica raccolta di rifiuti sarà interesse del gestore collaborare con il Comune per il reperimento di uno specifico operatore adibito alla raccolta di questo genere di rifiuti. L'operatore individuato dovrà dare indicazioni in merito alla tipologia di conferimento e smaltimento di questa tipologia di rifiuti.
    9. i veicoli fuori uso.

Secondo le caratteristiche di pericolosità in "rifiuti pericolosi" e "rifiuti non pericolosi", sono definiti rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i

TITOLO II
MODALITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Art. 4 - Competenze del Comune

Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione dei servizi inerenti la gestione (raccolta, trasporto, smaltimento/recupero etc.) dei rifiuti urbani e provvedendo a:

- **a.** approva eventuali articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta garantendo adeguate frequenze di raccolta;
- **b.** approva in attuazione di norme regolamentari e tecniche, le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- **c.** stabilire numero ed ubicazione dei contenitori,
- **d.** approva frequenze ed orari delle operazioni di raccolta tenuto conto delle esigenze dell'utenza;
- **e.** vigilare affinché sia assicurata la tutela igienico-sanitaria della cittadinanza attraverso la programmazione di periodici interventi di disinfezione e sanificazione dei contenitori e delle piazzole;
- **f.** promuovere l'innovazione del servizio di raccolta e dei relativi contenitori e mezzi operativi;
- **g.** vigila per assicurare nell'ambito territoriale di competenza comunale una raccolta differenziata dei rifiuti urbani crescente nel tempo in maniera da rispettare le percentuali minime stabilite dal D. Lgs. 152/06 e successive modifiche e integrazioni.

Eventuali modifiche o integrazioni alle modalità di esecuzione dei servizi, possono essere apportate dal gestore, sentito il Comune, purché non in contrasto con quanto definito dal contratto di servizio.
Il Comune si riserva inoltre di svolgere, nelle forme previste dalla legge, attività relative alla gestione dei rifiuti costituenti competenza facoltativa.

Art. 5 - Area di espletamento del pubblico servizio e modalità di conferimento

- **a.** La gestione dei rifiuti urbani (interni ed esterni) è svolta in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale entro i perimetri di raccolta fissati comprendenti i centri abitati e gli eventuali insediamenti sparsi là dove sia possibile assicurare tecnicamente la regolare esecuzione del servizio.
- **b.** Si intendono coperti dal pubblico servizio, gli edifici abitativi dei quali risulti effettivamente all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta, anche il solo imbocco della strada di accesso poderale o vicinale (non soggette ad uso pubblico);

c. Il gestore del servizio ha l'obbligo di dividere il territorio in zone omogene per far si che la raccolta venga eseguita in maniera corretta.

Art. 6- Caratteristiche generali dei contenitori per la raccolta domiciliare e stradale dei rifiuti urbani.

a. I contenitori per la raccolta stradale e, in particolare, allorché verrà attivato il relativo servizio, quelli per la raccolta domiciliare destinati alla raccolta della frazione organica umida, alle raccolte differenziate (carta, vetro, plastica ecc.) e della frazione indifferenziata residuale dei rifiuti urbani depositati all'aperto ed esposti agli agenti atmosferici dovranno avere caratteristiche tali da:

1. favorire e agevolare il conferimento delle varie frazioni di rifiuti differenziati, da parte degli utenti;
2. evitare la fuoriuscita e la dispersione dei rifiuti in essi depositati, sia a causa di oggetti taglienti e/o acuminati, sia a causa di eventi di natura eolica o a seguito dell'azione di animali randagi;
3. evitare l'infiltrazione al loro interno di acque meteoriche;
4. contenere eventuali liquami che possono generarsi dal percolamento dei rifiuti di natura organica;
5. favorire le operazioni di movimentazione, anche manuale, e svuotamento meccanizzate;
6. agevolare le operazioni di igienizzazione, sia degli stessi contenitori, sia del luogo in cui sono posizionati.

b. In considerazione dei criteri di cui al comma precedente:

1. i materiali con cui sono realizzati i contenitori devono essere idonei a sopportare sollecitazioni fisico-meccaniche e chimiche, derivanti dalle operazioni di riempimento, movimentazione, lavaggio, sanificazione e svuotamento degli stessi;
2. i contenitori devono essere a tenuta e muniti di idoneo coperchio;
3. i contenitori devono essere dotati di tutti gli accorgimenti che ne permettano la movimentazione, anche manuale, e lo svuotamento meccanizzato. Le superfici interne dei medesimi devono essere lisce e con angoli arrotondati.

c. Sui cassonetti stradali saranno apposti cartelli adesivi indicanti il tipo di rifiuto che vi si può introdurre oltre che apposita segnaletica stradale catarifrangente.

d. L'area di pertinenza dei cassonetti stradali potrà essere delimitata da riga gialla.

Art. 7 - Posizionamento dei contenitori su aree private per la raccolta domiciliare

a. Ai fini della raccolta domiciliare, i contenitori possono essere posizionati anche in aree pertinenziali private, esterne ai fabbricati, su una superficie piana, pavimentata al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti, la movimentazione dei medesimi contenitori e la pulizia dell'area interessata.

b. Il posizionamento dei contenitori non deve costituire intralcio od ostacolo al passaggio, nelle suddette aree pertinenziali dei fabbricati, al normale accesso al suolo pubblico o ad altre aree private.

c. I contenitori non possono essere posizionati a ridosso dei muri perimetrali degli edifici sui quali sono presenti, a livello di piano terra e/o di piano rialzato, ingressi, porte, finestre, punti di ventilazione e balconi di civili abitazioni e/o di attività produttive, con particolare riferimento ad attività alimentari e farmacie.

d. L'utente, individuato come il produttore dei rifiuti, come definito dal presente Regolamento, è proprietario e responsabile degli stessi sino al momento della loro esposizione sul suolo pubblico finalizzata alla raccolta e, in quanto tale, gli viene imposto l'onere del deposito temporaneo nel luogo in cui i rifiuti sono stati prodotti (ossia nelle proprie abitazioni o in aree private esterne non soggette a uso pubblico di pertinenza delle medesime, se trattasi di utenze domestiche, ovvero negli altri locali o in aree private esterne non soggette a uso pubblico di pertinenza dei medesimi, se trattasi di utenze non domestiche). La possibilità di deposito temporaneo su suolo pubblico, o su aree private soggette a uso pubblico, di rifiuti prodotti da soggetti privati, è riservata alle sole ipotesi in cui lo spazio privato dell'utenza produttrice risulti inesistente o inidoneo.

e. Nei casi in cui, sulla base di apposita valutazione dell'Amministrazione comunale, risulti impossibile il rispetto dei succitati criteri di internalizzazione dei contenitori, i medesimi possono essere posizionati sul suolo pubblico, riservando il loro utilizzo esclusivamente alle utenze a cui sono espressamente dedicati. Data la competenza esclusiva del Comune a concedere l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, l'amministrazione comunale ha facoltà di esprimere il proprio parere in merito all'adeguatezza dell'area pubblica sulla quale devono essere posizionati i contenitori ai fini del corretto espletamento del servizio di raccolta.

f. Nei casi concernenti situazioni di disabilità, le modalità di raccolta vengono concordate con l'utente previa valutazione da parte del Settore Politiche Sociali.

Art. 8 - Assegnazione dei contenitori alle utenze per la raccolta domiciliare e gestione delle variazioni

a. Ai fini della raccolta domiciliare, l'utenza è giuridicamente obbligata ad accettare in comodato d'uso gratuito e a custodire i contenitori eventualmente ad essa assegnati in quanto tale attrezzatura è funzionale al regolare svolgimento di un servizio pubblico essenziale. Fintantoché non si sarà provveduto all'assegnazione di detti contenitori l'utente dovrà servirsi di propri contenitori aventi caratteristiche idonee all'uso.

b. Gli utenti sono tenuti a non spostare arbitrariamente i contenitori in aree diverse da quelle individuate ai sensi dell'Art. 8 del presente Regolamento. E' fatto altresì divieto agli utenti di usare, spostare, occultare o sottrarre i contenitori assegnati ad altri ovvero di scambiare i propri contenitori con quelli di altri (ammenda da euro 25 a euro 100).

c. Gli utenti sono tenuti a usare i suddetti contenitori secondo le disposizioni del presente Regolamento, ad astenersi da modifiche strutturali e da danneggiamenti degli stessi, provvedendo alla loro custodia secondo la dovuta diligenza. Sono a carico dell'utente eventuali danni derivanti dall'uso o dal posizionamento impropri dei cassonetti.

d. La tipologia e la capacità dei contenitori sono stabilite sulla base della produzione attesa di rifiuti da parte delle utenze, determinata con rilevamenti specifici oppure applicando le stime e le statistiche fornite dalla ricerca più avanzata nel settore. Per le utenze non domestiche, la tipologia e la capacità dei contenitori sono determinati conformemente ai predetti principi tenuto conto dei criteri qualitativi e quantitativi dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani stabiliti dal presente Regolamento.

e. Laddove si verifichino esigenze particolari, previa valutazione, possono essere concesse variazioni delle dotazioni iniziali di contenitori al fine di consentire all'utenza la corretta fruizione dei servizi di raccolta. Per le utenze non domestiche, le suddette variazioni non devono determinare il superamento dei limiti qualitativi e quantitativi dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 9 - Esposizione dei contenitori per la raccolta domiciliare

a. Ai fini dello svuotamento o del ritiro da parte della ditta incaricata, i contenitori destinati alla raccolta domiciliare devono essere esposti su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico fuori del proprio numero civico a cura degli utenti, o di persone dagli stessi preposte, nei giorni e negli orari stabiliti e comunicati, anche con ordinanze pubblicate nei modi di legge, dall'amministrazione comunale o dal gestore.

b. L’esposizione dei contenitori su suolo privato è ammessa solo nei casi in cui l’uso del suolo pubblico o soggetto a uso pubblico non sia tecnicamente possibile, previo accertamento del Comune e accordo con l’utente. In tale caso, il proprietario o l’amministratore dell’immobile devono autorizzare l’accesso alle aree private alla ditta incaricata dello svuotamento o del ritiro dei contenitori.

c. Dopo l’avvenuto svuotamento da parte della ditta incaricata, gli utenti sono tenuti a riposizionare i contenitori nelle proprie abitazioni e/o su aree private pertinenziali di cui all’Art.7 del presente Regolamento entro il termine della giornata in cui è avvenuto il servizio di svuotamento.

Art. 10 - Collocazione dei contenitori su suolo pubblico per rifiuti urbani, allestimento e modifica dei siti, risistemazioni viarie

a. Per la raccolta dei rifiuti urbani, vengono utilizzati contenitori collocati, di norma, in area pubblica (su suolo stradale, su marciapiedi e/o entro apposite nicchie debitamente autorizzate dal Comune). Detti contenitori saranno collocati in base a criteri di ottimizzazione del servizio nonché dall'osservanza di quanto disposto dal Codice della Strada e dalle vigenti norma-tive in materia di sicurezza. Ai fini della razionalizzazione della raccolta differenziata vengono costituiti gli "Ecocentro" (CCR) di cui all'Art. 29 del presente Regolamento.

b. Sono altresì ammessi contenitori in area privata nelle zone in cui la struttura urbanistica renda impossibile l'utilizzo di contenitori in area pubblica e, previo accordo/consenso scritto del gestore, per le quali sia disagevole l'immissione dei rifiuti stessi all'interno di contenitori collocati sulla sede stradale. In tale ipotesi potrà essere richiesto un canone di noleggio per l'utilizzo in via esclusiva dei contenitori.

c. Fatte salve le norme e le disposizioni in tema di circolazione stradale, in corrispondenza delle aree sulle quali sono ubicati i cassonetti è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei contenitori.

d. E' vietato modificare il posizionamento dei cassonetti e/o le isole ecologiche o gli altri contenitori destinati alla raccolta rifiuti, ferma restando la possibilità di inoltrare richiesta motivata in tal senso all’amministrazione comunale che in caso di accoglimento della richiesta impartirà le relative disposizioni al gestore del servizio. Chiunque contravvenga al divieto di cui sopra e' punito con l'ammenda da euro 25 a euro 100.

e. Durante gli interventi di risistemazione viaria, ovvero nella realizzazione di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, sarà opportuno, ove possibile, nel progetto degli interventi o nelle opere di urbanizzazione primaria prevedere piazzole per la dislocazione dei contenitori dei rifiuti urbani anche con sistemi interrati.

f. Se gli interventi di risistemazione viaria non consentono, anche temporaneamente, di svolgere il regolare servizio di raccolta dei rifiuti urbani con i mezzi e l'organizzazione in essere, la società che gestisce tali interventi, deve darne comunicazione preventiva al gestore con il quale saranno concordate soluzioni che garantiscano all'utenza il ritiro dei rifiuti senza gravare sui costi della gestione.

Art. 11 - Norme generali per il conferimento dei rifiuti urbani

I rifiuti urbani non ingombranti e i rifiuti speciali devono essere conferiti a cura del produttore, il quale, prima del conferimento, è tenuto a conservarli senza pericolo per la salute e per l'ambiente in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore. Inoltre è tenuto ad osservare le norme di seguito indicate:

1. Il conferimento deve essere effettuato esclusivamente nei contenitori messi a disposizione. La pubblica amministrazione potrà stabilire diverse modalità di conferimento che saranno attuate dal gestore e a cui il produttore si dovrà attenere.
2. I rifiuti facilmente putrescibili che hanno origine da attività produttive nel caso in cui sia stata predisposta dall'autorità comunale un sistema di raccolta separato, debbono essere temporaneamente conservati dal produttore, prima del loro conferimento negli appositi contenitori, in appositi recipienti chiusi da collocare in idonei locali distinti da quelli in cui si svolgono le lavorazioni.
3. è vietato immettere i seguenti rifiuti nello stesso contenitore dei rifiuti urbani:
    - rifiuti urbani oggetto di raccolte differenziate (ammenda da euro 25 a euro 150);
    - rifiuti urbani pericolosi come definiti all'Art.2 (ammenda da euro 100 a euro 500);
    - rifiuti ingombranti come definiti all'Art. 2 (ammenda da euro 25 a euro 250);
    - rifiuti speciali (si applicano le sanzioni di cui all’agli Artt. 192 e 255 del D.lgs. 152/2006);
    - sostanze liquide (si applicano le sanzioni di cui agli Artt. 192, 255 e 256 del D.lgs. 152/2006);

- i rifiuti provenienti da lavori di ristrutturazioni edile e di ordinaria manutenzione (si applicano le sanzioni di cui agli Artt.192, 255 e 256 del D.lgs. 152/2006);
- materiali che possono recare danno ai mezzi durante il servizio di raccolta (grossi materiali metallici e materiale edilizio) con ammenda da euro 100 a euro 500; è tollerata l'immissione nei normali contenitori modiche quantità di rifiuti non pericolosi derivanti da attività di bricolage e di piccola manutenzione.

a. I rifiuti urbani pericolosi possono essere conferiti in maniera differenziata presso gli appositi contenitori stradali dedicati o presso gli ECOCENTRO (CCR) appositamente attrezzati. In quest'ultimo caso seguendo le modalità stabilite dal "Regolamento comunale di gestione degli ECOCENTRO (CCR)" che regola le modalità ed i rifiuti conferibili. In particolare:

1. Medicinali scaduti: direttamente nei contenitori predisposti presso la farmacia o apposito luogo indicato dal comune.
2. Prodotti e relativi contenitori etichettati con i simboli T (tossico), F (facilmente o estremamente infiammabili), Xi (irritanti), tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio e gli accessori per l'informatica costituiti da cartucce e contenitori toner per fax, calcolatrici etc direttamente nei contenitori predisposti presso gli ECOCENTRO (CCR).
3. Siringhe abbandonate in aree pubbliche o aree private soggette ad uso pubblico. Tali rifiuti saranno, nell'ambito dei servizi d'igiene urbana, raccolti a cura di personale addestrato, con tutte le cautele possibili seguendo le eventuali indicazioni della ASL, e quindi smaltiti tramite termodistruzione.

Art. 12 - Raccolta effettuata a mezzo contenitori stradali

a. I rifiuti da depositare all'interno dei cassonetti, per motivi igienici, dovranno essere contenuti in involucri ben chiusi.

b. I rifiuti voluminosi, quali, in genere imballaggi non recuperabili, dovranno essere ridotti in pezzi in modo da utilizzare tutto lo spazio disponibile del cassonetto.

c. I rifiuti oggetto di raccolte differenziate debbono essere conferiti nei contenitori ad essi dedicati, in particolare, nel momento in cui sarà attivato il relativo servizio, per i rifiuti biodegradabili (organico), si dovrà avere cura di utilizzare gli appositi sacchetti biodegradabili.

d. l'utente, dopo il conferimento dei rifiuti, dovrà assicurarsi che i coperchi dei contenitori siano perfettamente chiusi (se dotati di coperchio).

e. l'utente è tenuto ad osservare le eventuali indicazioni riportate sul cassonetto.

f. è vietato depositare rifiuti, anche se entro sacchetti, all'esterno dei cassonetti salvo che tale metodologia non sia prevista per particolari sistemi di raccolta differenziata (ammenda da euro 25 a euro 150).

g. è vietato introdurre materiali accesi o incandescenti (mozziconi di sigaretta, braci, ecc.), in caso venga accertato un incendio si dovrà avvisare immediatamente i Vigili del Fuoco e il gestore del servizio (ammenda da euro 25 a euro 100 per incendio di rifiuti urbani non pericolosi; ammenda da euro 50 a euro 500 per incendio di rifiuti urbani pericolosi (ammenda da euro 25 a euro 150 per danneggiamento dei contenitori).

TITOLO III
CRITERI GENERALI OPERATIVI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE SINGOLE RACCOLTE

Art. 13 - Finalità delle raccolte differenziate

La raccolta differenziata è finalizzata a:

- **a.** diminuire il quantitativo di rifiuti da smaltire;
- **b.** favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- **c.** migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento anche al fine di ridurre i consumi energetici e le immissioni;
- **d.** ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale.

Art. 14 - Indirizzi generali delle raccolte differenziate

a. La gestione delle raccolte differenziate deve essere effettuata secondo criteri che privilegino l'efficienza, l'efficacia, e l'economicità del servizio, nonché il coordinamento con la gestione di altri rifiuti. Le stesse sono programmate e realizzate tenendo conto:

1. delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;
2. delle variazioni delle caratteristiche suddette in relazione alle stagioni e al clima;
3. del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;

4. del sistema di conferimento e raccolta;
5. dei sistemi di recupero e di smaltimento;
6. della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;
7. delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta;
8. della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
9. dell'individuazione dei mercati delle frazioni destinabili a recupero.

b. La gestione delle raccolte differenziate persegue sia in fase di conferimento che in fase di raccolta gli obiettivi di:

1. un'efficace separazione della frazione umida (organica) dalla frazione secca;
2. raccolta dei beni ingombranti e apparecchiature elettriche ed elettroniche in modo da consentirne il recupero e la separazione dalle componenti pericolose per l'ambiente e la salute;
3. attivare sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti d'imballaggio ai sensi del Titolo IV, D.Lgs. 152/2006;
4. attivare sistemi di raccolta dei rifiuti urbani pericolosi in conformità a quanto predisposto dalle normative vigenti in materia.

Art. 15 - Gestione delle raccolte differenziate

a. L'organizzazione delle attività di raccolta differenziata, attuate all'interno del territorio comunale, dovranno rispettare le disposizioni:

- dei Decreti Legislativi 151/2005, 152/2006 e 04/2008; DGR 8.5.2009, n.310 metodo standardizzato di certificazione della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti;
- del Regolamento Comunale di gestione degli ECOCENTRO (CCR).

b. Le raccolte differenziate tendono all'ottenimento degli obiettivi previsti dal D.Lgs.152/2006 e delle successive modifiche introdotte. Ferma restando la possibilità di ampliare, modificare i tipi di raccolta differenziata e le modalità di esecuzione delle medesime con apposita ordinanza sindacale, le raccolte attualmente organizzate o in fase di prossima organizzazione su strada, presso le utenze o tramite gli ECOCENTRO (CCR) sono le seguenti:

1. carta e cartone;
2. multimateriale: vetro, metalli, plastica, alluminio, tetrapack;
3. frazione umida da utenze domestiche, da esercizi commerciali, ristorazione ecc.;
4. batterie e pile (CER 20.01.34);
5. medicinali;
6. ingombranti;
7. sfalci, potature, erba da giardini, parchi ecc.;

8. apparecchiature elettriche ed elettroniche;

c. Le modalità di raccolta della frazione organica potranno essere le seguenti:

1. sistema “porta a porta”;
2. isola ecologica manuale di prossimità o meccanizzata
3. ecocentro (CCR).

d. Variazioni alle modalità di effettuazione delle raccolte potranno essere apportate in ogni momento, a seguito di mutate esigenze tecniche ed organizzative. Il gestore del servizio provvederà in tal caso, mediante opportune campagne divulgative concordate con il Comune, ad informare l'utenza delle modifiche intervenute.

e. Le attività produttive e commerciali devono essere servite con contenitori appositi, anche essi differenziati, aventi volumi commisurati alle produzioni di rifiuto speciale assimilato all'urbano, comunque compatibili con i sistemi di svuotamento praticati dal gestore, per grosse quantità che questo specifico utente non riesca a consegnare nelle apposite giornate di raccolta è possibile la consegna del rifiuto presso l’ECOCENTRO, qualora sia adibito alla ricezione del rifiuto stesso;

Art. 16 - Modalità di conferimento dei rifiuti in carta e cartone

a. Il servizio di raccolta della frazione carta e cartone potrà essere svolto sul territorio comunale o con modalità di raccolta “porta a porta” presso le utenze domestiche e non domestiche o con appositi cassonetti stradali o in cassoni presso gli ECOCENTRO.

b. La pubblica amministrazione potrà individuare anche forme di gestione mista in cui parte del territorio è servito con il sistema “porta a porta” e parte con il sistema a contenitori stradali.

c. Nelle aree ove è previsto il servizio di raccolta “porta a porta” gli utenti dovranno conferire la carta e i cartoni nei contenitori messi a disposizione. Negli altri casi la carta dovrà essere conferita all’interno dei cassonetti stradali dedicati (isole ecologiche) o dell’apposito cassone collocato all’interno degli ECOCENTRO sfruttando il più possibile la volumetria a disposizione, ad esempio riducendo in pezzi cartoni e cartoncini, oppure evitando di appallottolare la carta. I cartoni più voluminosi devono essere conferiti, opportunamente piegati, ordinati e ridotti di volume e possibilmente legati con uno spago non in materiale ferroso, a fianco dei cassonetti stradali per la carta.

d. Nei contenitori appositi si devono conferire quotidiani e riviste, pieghevoli e fogli pubblicitari, scatole di cartoncino, cartone ondulato per imballaggi, fogli di carta pulita in genere, sacchetti di carta, tabulati, imballaggi poliaccoppiati (tetrapak), ecc.

e. Sono escluse le carte plastificate, le carte paraffinate, le carte bitumate, le carte vetrate o molto sporche e unte, i pannolini per bambini, carta da parati usata e carta carbone.

f. E’ possibile istituire un servizio di raccolta anche gratuita degli imballaggi in materiale cellulosico riservato alle utenze commerciali con modalità ed orari che verranno definiti dal gestore del servizio.

g. In relazione alla possibile valorizzazione economica delle diverse tipologie di materiale, il gestore del servizio deve intercettare, per quanto possibile, separatamente gli imballaggi in cartone dalle altre frazioni cartacee.

h. I rifiuti così raccolti sono recuperabili e saranno trasportati in appositi impianti per il riciclaggio/recupero autorizzati.

Art. 17 - Modalità di conferimento dei rifiuti di multi materiale

a. Il servizio di raccolta del multi-materiale sul territorio comunale potrà essere svolto, con:

1. modalità di raccolta domiciliare con frequenza minima settimanale;
2. modalità di raccolta stradale con frequenza minima di svuotamento settimanale.

Il Comune, tramite il gestore del servizio, procederà a individuare le aree in cui saranno attivate le diverse modalità rimanendo possibile servire una stessa zona con entrambe.

b. Le utenze non domestiche ubicate nel Centro Storico e in altre aree individuate in base a principi di economicità ed efficienza (bar – caffetterie – pub - mense – self service - tavole calde - ristoranti – trattorie – pizzerie – osterie – ecc) potranno essere servite, su richiesta, con modalità di raccolta domiciliare.

c. Bottiglie ed altri oggetti di vetro devono essere ben svuotati prima di essere depositati negli appositi contenitori.

d. Damigiane di elevate dimensioni, vetri piani ed altri imballi in vetro che abbiano dimensioni superiori a quelle dei contenitori a disposizione vanno trattati come ingombranti e devono essere conferiti all’ECOCENTRO o prenotarne il ritiro tramite il servizio “ingombranti a domicilio”.

e. E’ vietato conferire pirofile da forno (vetro pirex), cristalli, lampadine e neon, specchi, schermi di televisori, monitor, ceramica, contenitori con residui di liquidi tossici e infiammabili (sanzione da euro 50 a euro 500).

f. Con specifica ordinanza verranno definiti i giorni di raccolta e le modalità ed ogni possibile variazione in accordo con il gestore del servizio di raccolta nel rispetto del contratto vigente.

g. Gli imballaggi in plastica, acciaio, alluminio ed altri oggetti in metallo devono essere ben svuotati prima di essere depositati negli appositi contenitori, sfruttando il più possibile la volumetria delle attrezzature a disposizione, ad esempio, schiacciando tali oggetti. Non è prevista la raccolta degli imballaggi in metallo divisa per tipologia di materiale.

h. Oggetti in metallo che abbiano dimensioni superiori a quelle dei contenitori a disposizione vanno trattati come ingombranti e devono essere conferiti agli ECOCENTRO o prenotarne il ritiro tramite il servizio "ingombranti a domicilio".

i. E' vietato conferire contenitori con residui di liquidi tossici e infiammabili (ammenda da euro 100 a euro 500).

j. E' vietato conferire contenitori plastici etichettati come rifiuti pericolosi (che vanno conferiti presso gli ecocentro), calze e tessuti di nylon, materiali diversi plastificati, gomme, camere d'aria, giocattoli (sempre in riferimento alla normativa vigente) (ammenda da euro 50 a euro 500).

Art. 18 - Modalità di conferimento di pile e batterie

a. Tali rifiuti (CER 20.01.34) sono costituiti da:

1. pile a bottone;
2. pile stilo di vario formato;
3. batterie per attrezzature elettroniche (solo ecocentro);
4. batterie al piombo (CER 16.06.01*) (solo presso ecocentro con apposita convenzione Cobat attraverso ente gestore rifiuti).

b. In relazione a quanto previsto dall'Art. 4, comma 1, del D.M. 194/03, le pile e gli accumulatori usati sono consegnati al rivenditore al momento dell'acquisto di nuove pile ovvero sono conferiti in raccolta differenziata presso uno dei punti di raccolta predisposti dai soggetti esercenti il servizio pubblico (contenitori stradali e/o ECOCENTRO).

c. A cura ed onere dei produttori, degli importatori e dei distributori, tutti i rivenditori devono mettere a disposizione del pubblico un contenitore per il conferimento delle pile e degli accumulatori usati, nel proprio punto di vendita. Il contenitore deve essere idoneo all'immissione delle pile e degli accumulatori usati e la sua apertura deve essere possibile solo a cura del soggetto incaricato della raccolta. Il rivenditore deve conservare copia della documentazione idonea a dimostrare le modalità di raccolta e svuotamento del contenitore seguite presso il suo esercizio.

d. Presso gli esercizi di vendita delle pile o degli accumulatori rigenerati, ai sensi dell'Art. 7 del D.M. 194/03, deve essere esposto in evidenza in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta differenziata e circa il significato dei simboli apposti sulle pile e sugli accumulatori.

e. E’ vietato immettere le pile o gli accumulatori usati nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati (ammenda da euro 100 a euro 500) e/o abbandonarli lungo la strada o vicino ai cassonetti (si applicano le sanzioni di cui agli Artt. 192, 255 e 256 del D.lgs. 152/2006).

Art. 19 - Modalità di conferimento dei rifiuti ingombranti

a. I rifiuti ingombranti, come definiti all'Art.2, possono anche essere conferiti, dal detentore, direttamente nei contenitori predisposti presso gli ECOCENTRO presenti sul territorio comunale o tramite il servizio predisposto di raccolta “ingombranti a domicilio”

b. Nel caso della raccolta “ingombranti a domicilio” il detentore è tenuto a disporre i beni obsoleti ed ingombranti di cui intende disfarsi, nel luogo, nel giorno e nell'orario concordato direttamente con il gestore del servizio di raccolta. Nel caso di raccolta al piano stradale il deposito deve essere effettuato in modo ordinato, occupando il minimo possibile di spazio pubblico e comunque con modalità tali da non costituire alcun ostacolo alla sosta e intralcio alla circolazione o pericolo per le persone (ammenda da euro 25 a euro 250).

Art. 20 - Modalità di conferimento dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE)

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche per uso domestico (RAEE) provenienti dai nuclei domestici che hanno esaurito la loro durata operativa possono essere conferiti negli appositi centri di raccolta istituiti dal Comune (ECOCENTRO) o consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di una apparecchiatura di tipologia equivalente. I distributori, in tale caso, assicurano, al momento della fornitura della nuova apparecchiatura, il ritiro gratuito di quella usata in ragione di uno contro uno.

Al fine di favorire la restituzione dei beni di cui al precedente comma, i produttori, gli importatori e i distributori, e le loro associazioni di categoria, possono stipulare accordi di programma e contratti ai sensi dell'Art. 206 del D.lgs. 152/06 ed in conformità a quanto predisposto dal D.lgs. n.151 del 15 luglio 2005 recante "Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rientranti nel campo di applicazione del D.lgs. 151/05 che disciplina la materia, sono le seguenti:

- Grandi elettrodomestici;
- Piccoli elettrodomestici;
- Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni;
- Apparecchiature di consumo;

- Apparecchiature di illuminazione;
- Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni);
- Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero;
- Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati);
- Strumenti di monitoraggio e di controllo;
- Distributori automatici.

In base al D. Lgs.151/2005 e al D.M. 25/09/07 n.185, i rifiuti generati dalle apparecchiature, gli strumenti ed i dispositivi, alimentati con energia elettrica da rete o da batterie, conferiti presso i centri di raccolta (ECOCENTRO) saranno così raggruppati:

- Raggruppamento 1 – Freddo e clima;
- Raggruppamento 2 – Altri grandi bianchi;
- Raggruppamento 3 – Tv e monitor;
- Raggruppamento 4 – IT e Consumer electronics, apparecchi di illuminazione (privati delle sorgenti luminose), PED ed altro;
- Raggruppamento 5 – Sorgenti luminose.

Art. 21 - Modalità di conferimento dei medicinali

a. Tali rifiuti, rientranti nella categoria dei rifiuti urbani pericolosi, sono costituiti da farmaci inutilizzati, scaduti o avariati.

b. La raccolta differenziata dei medicinali è attiva in tutta l'area urbana con contenitori posizionati nelle immediate vicinanze delle farmacie cittadine. Gli stessi devono essere strutturati in modo tale da non consentire il recupero dei rifiuti già introdotti da parte dei soggetti non autorizzati in quanto lo svuotamento è di esclusiva competenza del personale incaricato. Inoltre i contenitori devono essere a tenuta in modo tale da evitare la fuoriuscita di eventuali colaticci e liquidi.

Art. 22 - Attività di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati

a. Il conferimento dei rifiuti urbani in maniera indifferenziata deve essere effettuato attraverso:

1. il sistema dei contenitori posizionati sul territorio comunale;
2. i sistemi alternativi di raccolta organizzati dalla pubblica amministrazione e dal gestore.

b. Il cittadino deve confezionare i rifiuti in appositi involucri protettivi prima di conferirli.

c. È vietato immettere i seguenti rifiuti nello stesso contenitore dei rifiuti urbani indifferenziati:

1. rifiuti urbani pericolosi come definiti all'Art.2 (ammenda da euro 100 a euro 500);
2. rifiuti urbani oggetto di raccolte differenziate (ammenda da euro 25 a euro 150);
3. rifiuti ingombranti come definiti all'Art. 2 (ammenda da euro 25 a euro 250);

4. sostanze liquide (si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli Artt. 192, 255 e 256 del D. Lgs. 12/2006);
5. i rifiuti provenienti da lavori di ristrutturazioni edile e di ordinaria manutenzione (si applicano le sanzioni di cui agli Artt. 192, 255 e 256 del D. Lgs. 152/2006);
6. materiali che possono recare danno ai mezzi durante il servizio di raccolta (grossi materiali metallici e materiale edilizio) con ammenda da euro 100 a euro 500; è tollerata l'immissione nei normali contenitori modiche quantità di rifiuti non pericolosi derivanti da attività di bricolage e di piccola manutenzione.

Art. 23 - Raccolta e trasporto

a. La raccolta ed il trasporto dei rifiuti saranno effettuate con idonei autoveicoli le cui caratteristiche e stato di conservazione o manutenzione siano tali da garantire il miglior grado possibile di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

b. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto ottempereranno alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse al gestore per agevolare lo svolgimento del servizio (accesso a corsie preferenziali, fermate e soste anche in zone soggette a particolari divieti, ecc.).

Art. 24 - Smaltimento

a. Lo smaltimento finale dei rifiuti avverrà in impianti debitamente autorizzati dalle autorità Regionali o Provinciali nell'ambito dei piani all'uopo predisposti e/o dei provvedimenti di carattere straordinario adottati dai competenti organismi.

b. Le modalità di pesatura dei rifiuti urbani da recuperare o da smaltire devono essere tali da garantire la corretta ed oggettiva misurazione dei quantitativi raccolti siano essi destinati al recupero o allo smaltimento.

c. I dati riguardanti le pesate saranno raccolti e conservati a cura del gestore del servizio e potranno essere visionati o richiesti dal Comune a scadenze periodiche.

Art. 25. Indumenti smessi

a. Gli utenti potranno conferire gli indumenti smessi, ma riutilizzabili, presso i contenitori dislocati sul territorio a cura di enti/associazioni senza scopo di lucro con cui l'Amministrazione Comunale abbia stipulato apposite convenzioni/contratti; potranno essere conferiti anche presso la Piattaforma Ecologica Comunale se è presente lo specifico contenitore;

b. La vuotatura e la manutenzione di detti contenitori sono a carico dell'ente/associazione che diventerà proprietaria dei materiali conferiti.

Art. 26. Obblighi e divieti dei produttori o detentori dei rifiuti, dei rifiuti speciali, dei rifiuti pericolosi e delle sostanze escluse (non considerate rifiuto).

1. Compete ai produttori o detentori (anche se non produttori) di rifiuti urbani il conferimento dei rifiuti secondo le modalità differenziate e le tempistiche previste dal Comune.
2. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani (art.198 D.lgs. 152/2006 modifica 26/9/2020).
3. I produttori o detentori (anche se non produttori) di rifiuti speciali, di rifiuti pericolosi o di sostanze escluse dal campo di applicazione dei rifiuti di cui al Testo Unico Ambientale, sono tenuti a distinguere e mantenere separati i flussi di tali rifiuti dai flussi dei rifiuti urbani; i produttori o detentori sono tenuti a provvedere a proprie spese, alla raccolta, trasporto e smaltimento di detti rifiuti in forma autonoma o attraverso imprese o enti autorizzati alle specifiche operazioni, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa.
4. Per motivi di ordine e decoro urbano, i contenitori ed i sacchi devono essere esposti secondo gli orari definiti dalla specifica ordinanza dirigenziale. I contenitori ed i sacchi non conformi devono essere ritirati dall'utente non appena effettuato lo svuotamento.
5. È assolutamente vietato abbandonare o depositare in modo incontrollato qualsiasi tipo di rifiuto, di qualsiasi natura e stato, sul suolo, nel suolo o in qualsiasi altra matrice ambientale, anche se racchiuso in sacchi o contenuto in altri recipienti. Il medesimo divieto di abbandonare, depositare o immettere rifiuti di qualsiasi tipo, natura o stato, vige per le rogge, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini e le sponde fluviali e lacuali, i laghi, i tombini e comunque per tutte le acque superficiali e sotterranee.
6. È vietato, da parte di cittadini non aventi residenza o dimora nel comune, utilizzare i servizi e contenitori del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per il conferimento di rifiuti prodotti in altro territorio comunale.
7. È vietato, da parte di chiunque, utilizzare cestini gettacarta stradali per usi impropri ed in particolare per il conferimento delle frazioni di rifiuto prodotte nelle abitazioni domestiche o da utenze non domestiche presenti sul territorio comunale.

8. È vietato imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta, gomma da masticare, mozziconi di sigaretta, ecc.).
9. È vietato abbandonare su area pubblica o adibita ad uso pubblico volantini pubblicitari e di informazione.
10. È vietata ogni forma di cernita manuale da parte degli utenti o cittadini dei rifiuti conferiti.
11. È vietato utilizzare canne di caduta per i rifiuti condominiali. Quelle esistenti devono essere chiuse a cura dei proprietari.
12. È vietata ogni forma di combustione dei rifiuti sia in area pubblica sia in area privata; eventuali manifestazioni, tipiche della tradizione locale, in cui vengano bruciati materiali legnosi, devono essere espressamente autorizzate dal Sindaco con fissazione dei limiti e delle cautele a cui sottostare.
13. Ogni utenza è sempre tenuta ad agevolare e comunque a non intralciare, con il proprio comportamento, l'attività degli operatori ecologici adibiti alle diverse attività.
14. In caso di inadempienza ai divieti di cui ai commi 3 e 5, allorché sussistano problematiche igienico-sanitarie o ambientali, o per il semplice ripristino del pubblico decoro, il Funzionario Responsabile comunale o eco vigile procede avverso gli interessati o responsabili secondo le disposizioni di cui all'art. 192 del Testo Unico Ambientale.

TITOLO IV
RECUPERO DI MATERIALI E/O ENERGIA ED ATTIVITÀ PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DELRIFIUTO

Art. 27 - Recupero di materiali e/o energia

a. Il Gestore promuove la definizione di idonee forme organizzative, al fine di favorire la successiva selezione di materiali da destinarsi a recupero senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero arrecare pregiudizio all'ambiente ai sensi dell'Art. 178 del D.lgs. 152/06.

b. Il Gestore promuove la riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui all’Art. 205 del D.lgs. 152/06 e/o quelli stabiliti dai piani regionali di gestione dei rifiuti tenendo conto altresì dell'esigenza di incentivare il conseguimento di detti obiettivi.

Art. 28 - Isole ecologiche di prossimità manuali o meccanizzate.

a. Ai sensi dei Decreti Legislativi 152/2006, 04/2008 e successive modificazioni, al fine di razionalizzare e di facilitare le raccolte differenziate, è prevista la possibilità di collocare in aree pubbliche idonei contenitori per il raggruppamento e per la raccolta dei rifiuti urbani. Tali aree potranno essere gestite con attività manuale o attraverso un sistema meccanizzato controllato dal gestore del servizio e organizzato secondo le esigenze del comune.

b. Il raggruppamento di tali contenitori, ai sensi di legge, viene considerato "isola ecologica".

c. Per la collocazione dei contenitori costituenti isole ecologiche è escluso l'obbligo della preventiva autorizzazione provinciale.

d. I contenitori a servizio delle isole ecologiche dovranno essere installati su aree pubbliche e non dovranno contrastare con le norme dettate dal Codice della Strada; il numero delle isole ecologiche da realizzarsi dovrà tenere conto degli obiettivi delle raccolte differenziate da conseguire.

e. Le isole potranno essere dislocate sul territorio comunale sulla base delle necessità che il comune potrà avere per facilitare il servizio di raccolta. L'accesso potrà essere regolamentato con un sistema manuale (cancello con serratura) o elettronico (eco card) e controllate con un sistema di video sorveglianza opportunamente regolamentata con le disposizioni dell'amministrazione comunale.

f. I contenitori dovranno essere dotati di idonee scritte e/o dovranno essere di colore diverso in relazione alla tipologia di rifiuto che sia possibile introdurvi. E' fatto divieto di introdurre tipologie di rifiuto diverse da quelle riportate nel contenitore stesso; è fatto divieto di abbandonare rifiuti in prossimità degli stessi. I contenitori dovranno essere periodicamente svuotati a cura del gestore del servizio evitando situazioni di disservizi conseguenti ad esaurimento della capacità ricettiva degli stessi.

Art. 29 – Ecocentro - Centro Comunale di Raccolta

a. Al fine di valorizzare le raccolte differenziate, i rifiuti urbani raccolti in maniera differenziata, potranno essere conferiti in appositi Centri Comunali di raccolta (ECOCENTRO - CCR) la cui gestione è rivolta a garantire, secondo criteri di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, che il conferimento degli stessi avvenga per raggruppamenti differenziati delle frazioni omogenee al fine di promuovere il recupero degli stessi nel rispetto dei principi dettati dalla vigente normativa in materia.

b. Per quanto riguarda la disciplina delle raccolte, i limiti quantitativi e qualitativi delle varie tipologie di rifiuti conferibili, le modalità di conferimento, le categorie di utenti abilitati al conferimento, l'organizzazione della gestione, la disciplina sanzionatoria e tutte le altre disposizioni relative agli ECOCENTRO si rinvia nell'apposito regolamento nel rispetto del DM 8 aprile 2008.

Art. 30 - Incentivi e agevolazioni

Per le utenze domestiche o non domestiche, singole o collettive, che si siano particolarmente distinte nell'attivare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani potranno essere previste particolari forme di incentivazione quali:

1. attestati di benemerenza da conferire, sulla base dei rendiconti della raccolta differenziata, a riconoscimento delle iniziative più meritevoli e dell'impegno profuso;
2. premi materiali che potranno essere assegnati in occasione di particolari campagne di lancio e sensibilizzazione dell'utenza.

Art. 31 - Campagne di sensibilizzazione ed informazione

a. La pubblica amministrazione e/o il gestore avranno l'onere di curare opportune campagne di sensibilizzazione ed informazione sulle modalità operative del servizio di raccolta sul territorio comunale e dei risultati raggiunti in merito alle percentuali di raccolta differenziata conseguite.

b. In specifiche circostanze (es. particolari servizi di raccolta) verranno distribuiti opuscoli con le indicazioni sulle corrette modalità di conferimento dei vari materiali, sull'uso dei contenitori, sulla loro ubicazione, ecc.

TITOLO V
NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 32 – Definizioni

Ai soli fini gestionali, per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, quelli di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua, i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi quali giardini, parchi ed aree cimiteriali e i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni di cui al comma 2, lettera f) del D. Lgs. 152/06.

Art. 33 - Attività di gestione dei rifiuti urbani esterni

Ai fini del presente regolamento le attività di gestione si intendono riferite a:

1. spazzamento e stradale;
2. rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati o depositati sul territorio comunale;
3. aree cimiteriali.

Art. 34 - Gestione delle aree verdi pubbliche

Il Comune provvede alla gestione delle aree verdi pubbliche e, tramite il gestore dei servizi di igiene urbana, a mantenerle in stato di pulizia ottimale provvedendo alla raccolta dei rifiuti in esse depositati.

Art. 35 - Gestione del servizio di spazzamento delle strade

a. La gestione dei rifiuti urbani esterni viene effettuata (sia in manuale che con sistema meccanizzato secondo le indicazioni fissate dal contratto con l'ente gestore del servizio):

1. sulle strade e piazze classificate comunali rientranti nei perimetri di svolgimento del servizio;
2. sui tratti urbani di strade statali e provinciali rientranti nei perimetri di svolgimento del servizio;
3. sulle strade e le aree private comunque soggette a pubblico transito rientranti nei perimetri di svolgimento del servizio purché soddisfino tutti i seguenti requisiti:
   - essere aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, passi carrai, cancelli, catena, cippi, ecc.);
   - essere dotate di regolare ed efficiente pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi;

Art. 36 - Frequenza

a. La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento sono stabilite in relazione alle necessità e alle tecnologie adottate per ogni singola zona, garantendo il rispetto dei principi generali di cui all'Art. 1 del presente regolamento.

b. Il Comune, in accordo con il gestore del servizio, si riserva di istituire divieti di sosta temporanei (diurni e/o notturni), stabilendo i relativi orari e le zone interessate, per garantire, ove ciò sia ritenuto operativamente necessario, il corretto svolgimento del servizio nelle vie e piazze.

c. Allo scopo di favorire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche sono installati appositi contenitori/cestini porta rifiuti che verranno svuotati con la stessa frequenza con cui vengono spazzate le aree su cui risultano installati.

d. E' fatto divieto di utilizzare tali contenitori per il conferimento di rifiuti urbani interni ed ingombranti (ammenda da euro 25 a euro 250).

e. E' vietato il danneggiamento e/o imbrattamento dei contenitori, l'esecuzione di scritte e l'affissione di materiale di qualsivoglia natura (manifesti, targhe, ecc.), se non espressamente concesso (ammenda da euro 25 a euro 150).

Art. 37 - Gestione dei rifiuti cimiteriali

a. Alle attività di deposito temporaneo, raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni e dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali classificati tra gli urbani ai sensi dell'Art. 184 comma 2 lettera f) del D.Lgs.152/06 si applicano le norme regolamentari e tecniche dello stesso decreto e del D.P.R. 254/03 che disciplina la gestione dei rifiuti sanitari.

b. Ai sensi dell'Art. 2 del D.P.R. 254/03 si considerano:

1. rifiuti da esumazione ed estumulazione - i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:
   - assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
   - simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);
   - avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
   - resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
   - resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo).
2. rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali - i seguenti rifiuti derivanti da attività cimiteriali:
   - materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriali, smurature e similari;
   - altri oggetti metallici o non metallici tolti prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

c. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani in base alle prescrizioni dettate dal legislatore all'Art.12 del D.P.R. 254/03.

d. I rifiuti da esumazione ed estumulazione, devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti Urbani da esumazione ed estumulazioni".

e. I rifiuti da esumazione ed estumulazione stoccaggio possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma precedente. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero e smaltiti in impianti debitamente autorizzati ai sensi di legge.

f. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di cui all'Art. 2 comma 1 lett. e) punto 5 del D.P.R. 254/03.

g. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui all'Art. 2 comma 1 lett. e) punti 1 e 3 del D.P.R. 254/03 tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.

h. I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali di cui all'Art. 2 comma 1 lett. f) punto 1 del D.P.R. 254/03 possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale senza necessità di autorizzazioni, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti di cui all'Art. 2 comma 1 lett. f) punto 2 del D.P.R. 254/03.

i. I rifiuti identificati in: carta, cartoni, plastica, ceri e residui vegetali in genere saranno smaltiti con le stesse modalità dei rifiuti urbani.

j. Ai responsabili del cimitero e eventualmente al gestore del servizio se presente compete la sorveglianza ed il rispetto delle disposizioni del presente regolamento e del D.lgs. 152/06.

Art. 38 - Aree scoperte private e luoghi di uso comune

a. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico poste all'interno del centro abitato, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali abbandonati anche da terzi.

b. A tale scopo essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità, onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

c. Qualora i responsabili di cui sopra non provvedano e l'accumulo dei rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, il Sindaco emana ordinanza nei confronti dei soggetti interessati, disponendo, in caso di inefficacia dell'ordinanza, affinché il servizio pubblico esegua, con urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili, d'ufficio i lavori di pulizia e di riassetto necessari.

Art. 39 - Aree occupate dai mercati

a. I concessionari ed occupanti di posti vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo e selezionando i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività, dopo averne ridotto al minimo il volume in appositi contenitori predisposti e gestiti dal servizio di raccolta.

b. I rifiuti putrescibili devono essere preventivamente chiusi in idonei sacchi a tenuta.

c. Le aree in concessione sono soggette a tassazione per lo smaltimento dei rifiuti in esse prodotti.

d. In occasione di fiere autorizzate in aree pubbliche, non rientranti tra i servizi dovuti dal gestore, a cura del promotore della manifestazione dovrà essere fatta richiesta al gestore che, in relazione all'impegno straordinario richiesto al pubblico servizio oltre la normale prestazione prevista dal contratto di servizio, concorderà il corrispettivo economico della ulteriore prestazione. In caso di mancato servizio, il Comune interverrà in danno addebitando al promotore le spese sostenute per il servizio di pulizia.

Art. 40 - Aree occupate da pubblici esercizi

a. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, indipendentemente dai tempi i cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio, eventualmente installando anche adeguati contenitori.

b. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani, in particolare si fa obbligo di conferire in modo differenziato le tipologie di rifiuti nelle zone in cui il servizio di raccolta differenziata è stato organizzato.

c. All'orario di chiusura l'area in concessione deve risultare perfettamente pulita.

d. L'occupazione in concessione di aree pubbliche non deve impedire la circolazione dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.

Art. 41 - Carico e scarico merci e materiali

a. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

b. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio, fatti salvi i diritti di rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili, nonché di procedere ad irrogare le relative sanzioni ai sensi di legge e di regolamento.

Art. 42 - Manufatti od oggetti posti sul suolo pubblico a scopo ornamentale e per altre finalità

a. Chiunque - previa autorizzazione comunale - colloca sul suolo pubblico manufatti a scopo ornamentale (es.: fioriere, vasi etc.) e per altre finalità è responsabile della loro manutenzione e pulizia.

b. I manufatti rotti o comunque inutilizzabili devono essere rimossi da coloro che li hanno posizionati.

c. In caso di accertata inerzia il Comune provvederà alla loro rimozione con spese a carico di chi ha installato il manufatto.

d. Nel caso in cui i manufatti vengano posati in coincidenza di attività stagionali, scaduta l'autorizzazione temporanea, dovranno essere rimossi dal suolo pubblico a cura di chi li ha posizionati.

Art. 43 - Aree pubbliche occupate da cantieri

a. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico, è tenuto, sia quotidianamente che al termine dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo, prevenendo l'afflusso di detriti e altri materiali di rifiuto all'interno della rete fognaria (caditoie). Inoltre, salvo il caso in cui lo stato dei luoghi non lo consenta, durante il periodo di permanenza del cantiere, sarà vietato il deposito temporaneo dei materiali di scarto delle lavorazioni direttamente sul suolo pubblico e richiesto, a tal fine, per lo stesso l'utilizzo di cassoni scarrabili di idonea capacità.

b. Analoghe disposizioni valgono per le aree interessate ad interventi ed opere stradali ed infrastrutturali di qualsiasi tipo.

c. In particolare, per consentire un recupero di frazioni omogenee, dovranno essere separate le diverse tipologie dei rifiuti e conferirle alle rispettive filiere.

d. E' vietato conferire rifiuti speciali (tipicamente inerti, barattoli di vernice, solventi, ecc.) nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani (ammenda da euro 50 a euro 500).

e. E' fatto altresì obbligo a chi effettua le attività esplicitate al comma 1 del presente articolo, di mantenere pulita l'area circostante il cantiere, qualora vi fosse movimentazione di mezzi, direttamente collegati alle attività di cantiere e transitanti sulla pubblica via (si applicano le sanzioni di cui agli Artt. 192, 255 e 256 del D. Lgs. 152/2006).

Art. 44 - Manifestazioni pubbliche

a. Gli enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intenda organizzare iniziative, anche senza finalità di lucro, quali feste, sagre, mostre od altre manifestazioni culturali, sportive o sociali su strade, piazze ed aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti a comunicare al gestore del servizio pubblico di raccolta e smaltimento il programma delle iniziative e le aree che si intende utilizzare.

b. I soggetti di cui sopra devono provvedere, direttamente o attraverso convenzione con il servizio pubblico, alla pulizia delle stesse. Nel caso in cui il servizio venga svolto direttamente i rifiuti devono essere conferiti nei contenitori appositamente predisposti dal servizio di raccolta dei rifiuti urbani, quindi differenziati secondo le disposizioni indicate dal contratto di gestione.

c. Salvo diverse disposizioni, gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico potranno essere imputati agli organizzatori delle manifestazioni.

d. Tutti i rapporti con il gestore dei rifiuti da parte dei soggetti indicati al comma a); potranno avvenire solo dopo opportuna autorizzazione da parte del Comune che in dicherà le modalità di trattamento dei rifiuti ed eventuali disposizioni a riguardo.

Art. 45 - Aree adibite a luna park, circhi, spettacoli viaggianti

a. Le aree, pubbliche o private, occupate da spettacoli viaggianti, luna park e circhi, devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti i quali sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento e quelle eventuali specificatamente emanate con apposite ordinanze sindacali.

b. Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area potrà contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso di pubblico, che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o dalle installazioni.

c. Il titolare della concessione dovrà provvedere direttamente o tramite apposita convenzione con il gestore dei servizi di igiene urbana, alla pulizia delle aree, piazze o strade durante e dopo l'uso. Nel caso in cui il servizio venga svolto direttamente i rifiuti devono essere conferiti nei contenitori appositamente predisposti dal servizio di raccolta dei rifiuti urbani, secondo le modalità impartite.

d. Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato, dovrà ricadere sugli organizzatori delle attività svolte nelle aree suddette.

e. Al momento della concessione d'uso del suolo pubblico per spettacoli viaggianti il Comune potrà disporre, a garanzia delle operazioni di pulizia dell'area, che il richiedente costituisca valida cauzione, sotto forma di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni di occupazione.

f. In caso di mancata osservanza delle disposizioni cui sopra si applicano le sanzioni di cui agli Artt. 192, 255 e 256 del D. Lgs. 152/2006).

Art. 46 - Rifiuti abbandonati

a. Attestato il divieto di abbandono fissato dall'Art.192 del D. Lgs. 152/06, ove siano accertati depositi incontrollati di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, i preposti potranno accertare, anche raccogliendo eventuali reperti, l'identità del responsabile il quale è tenuto, ferme restando le sanzioni previste dall'articolo di cui sopra, a raccogliere i rifiuti ed a smaltirli nei modi previsti dal presente Regolamento.

b. In caso di inadempienza, il Sindaco, allorché sussistono motivi di carattere igienico, sanitario o ambientale, sentito il parere della ASL competente, dispone ordinanza in danno dei soggetti interessati, fissando un termine affinché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine, il servizio esegue con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, in danno dei soggetti obbligati.

Art. 47 - Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche

a. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico comprese le zone a verde sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni. Dovranno in tal senso provvedere personalmente all'eliminazione e all'asporto di escrementi solidi, ovvero a condurre l'animale presso apposite piazzole che dovessero essere predisposte a tale scopo dall'Amministrazione Comunale in piazze ed aree verdi cittadine.

b. La mancata osservanza delle disposizioni cui sopra e' punita con l'ammenda da euro 25 a euro 150.

TITOLO VI
RIFIUTI SPECIALI

Art. 48 - Raccolta e recupero inerti da demolizioni edilizie

a. E' fatto assoluto divieto di conferire materiali inerti, anche se prodotti in piccole quantità dall'utenza domestica, all'interno dei contenitori per la raccolta stradale o domiciliare dei rifiuti (si applicano le sanzioni di cui agli Artt. 192, 255 e 256 del D. Lgs. 152/2006).

b. Detti rifiuti dovranno essere conferiti dal produttore presso gli appositi impianti autorizzati (discariche o impianti di riciclaggio)

Art. 49 - Raccolta e trasporto di rifiuti in cemento amianto

a. Per la raccolta, trasporto e smaltimento di questa tipologia di rifiuti, il cittadino o l'attività produttiva deve rivolgersi ad aziende specializzate ed autorizzate per questa attività.

b. E' assolutamente fatto divieto di abbandonare tali materiali nell'ambiente o presso i contenitori della raccolta ordinaria (si applicano le sanzioni di cui agli Artt. 192, 255 e 256 del D.Lgs. 152/2006).

Art. 50 - Raccolta di liquami e fanghi biologici

a. È fatto divieto di conferire al servizio ordinario di raccolta i rifiuti provenienti da fosse settiche, fosse biologiche e pozzi neri (si applicano le sanzioni di cui agli Artt. 192, 255 e 256 del D. Lgs. 152/2006).

b. L'utenza ha l'obbligo di rivolgersi ad azienda specializzata, in regola con la normativa vigente in materia.

Art. 51 - Sgombero della neve

a. Nelle aree pubbliche è vietato invadere la carreggiata e ostruire il passaggio sui marciapiedi con la neve rimossa e ostruire gli scarichi ed i pozzetti stradali.

b. La neve proveniente da luoghi privati, dovrà essere allontanata a cura e spese del proprietario dello stabile o del fondo. E' vietato scaricare la stessa sui marciapiedi, strade o sul suolo pubblico in genere.

c. Per ulteriori specifiche disposizioni in merito allo sgombero della neve, si rinvia alle specifiche determinazioni che saranno emanate dal Sindaco in occasione del verificarsi dello specifico evento meteorico e /o già previste da altri regolamenti comunali.

Art. 52 - Spurgo caditoie e pozzetti stradali

L'attività di spurgo caditoie e pozzetti stradali è regolamentata dal contratto di servizio tra il Comune e il gestore.

Art. 53 - Rivenditori al dettaglio di batterie ed olio minerale

a. I rivenditori al dettaglio che non effettuano la sostituzione delle batterie dei veicoli, sono tenuti ad esporre una targa ben visibile che inviti gli acquirenti a conferirle negli appositi centri di raccolta e stoccaggio ed a non disperderle nell'ambiente.

b. I rivenditori al dettaglio di oli minerali che non effettuano la sostituzione dell'olio sono tenuti ad esporre una targa ben visibile che elenca i centri autorizzati per il conferimento e lo stoccaggio degli stessi e che inviti gli acquirenti a conferire tale olio nei centri medesimi ed a non disperderlo nell'ambiente.

Art. 54 – Recupero e smaltimento carcasse animali

a. Il Comune provvede a gestire questo tipo di servizio con il gestore del servizio di raccolta rifiuti.

b. Il gestore di questo servizio dovrà provvedere alla pulizia del manto stradale, alla rimozione di ogni detrito e all'eventuale sanificazione dei luoghi;

c. Il gestore di questo servizio dovrà smaltire in appositi impianti le carcasse animali trovate o segnalate sul territorio comunale e dovrà consegnare al Comune le certificazioni previste da legge;

TITOLO VII
CONTROLLI E SANZIONI

Art. 55 - Divieti e sanzioni

a. Oltre ai divieti espressamente citati negli articoli del presente regolamento:

1. è vietato gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, comprese nel territorio comunale qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e, in genere, materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti;
2. è vietato scaricare rifiuti di qualsiasi natura nelle acque pubbliche o private;
3. è vietata ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti all'interno degli appositi contenitori, al cittadino o a chi non espressamente autorizzato;
4. è vietato l'incendio di rifiuti o residui di lavorazione di qualsiasi tipo sia in area privata che in area pubblica salvo espresso consenso prestato dalle autorità locali competenti e nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia;

5. è vietato introdurre rifiuti all'interno dei pozzetti e/o delle caditoie stradali;
6. è vietato smaltire rifiuti tramite gli scarichi fognari, in particolare è vietato l'uso di trituratori applicati sullo scarico dei lavelli, salvo che non sia consentito dalle leggi vigenti e approvato dal gestore della pubblica fognatura e limitatamente ai rifiuti biodegradabili;
7. è vietato gettare su marciapiedi o suolo pubblico in genere, cartacce o altri materiali minuti senza fare uso degli appositi contenitori (contenitori getta rifiuti);
8. è vietato conferire rifiuti speciali (tipicamente inerti, barattoli di vernice, solventi, ecc.) nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani;
9. è vietata l'utilizzazione dei contenitori qualora il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura, qualora il cassonetto risultasse pieno, l'utente è tenuto ad utilizzare quello più prossimo con capienza disponibile;
10. è vietato l'abbandono, da parte dell'utente, di rifiuti anche se protetti da apposito involucro a fianco dei contenitori, salvo quanto riportato nel seguente regolamento;
11. è vietato immettere nei contenitori residui liquidi;
12. al fine di mantenere il decoro urbano: - è vietato il lancio e/o deposito di volantini e altro materiale pubblicitario su vie, piazze o aree verdi pubbliche;

    - è vietata la collocazione di volantini e altro materiale pubblicitario sotto i tergicristalli dei veicoli e/o in prossimità degli accessi di edifici pubblici o privati;

    - è consentita la distribuzione di volantini e materiale pubblicitario nei pubblici esercizi;

    - è vietata l'affissione di manifesti e volantini sui pali della pubblica illuminazione, sui cassonetti per la raccolta dei rifiuti, sugli impianti semaforici, sulle superfici pubbliche e su parti dell'arredo urbano destinate a diverso utilizzo rispetto alla pubblica affissione;

    - è consentita la distribuzione mediante consegna diretta alle persone.

b. Le sanzioni, per le violazioni delle disposizioni di cui sopra saranno a carico dell'intestatario della pubblicità in solido con l'autore materiale dell'infrazione.

c. è vietato introdurre materiali accesi o incandescenti nei contenitori;

d. è vietato ribaltare e/o danneggiare in alcun modo i contenitori, eseguire scritte o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive) se non espressamente autorizzato.

e. Le violazioni a quanto prescritto dal presente Regolamento sono punite, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti, con il pagamento di una sanzione amministrativa, nell'ambito dei minimi e massimi prefissati.

f. Ai sensi dell'Art.197 del D. Lgs. 152/06 alla Provincia competono, in linea generale le funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, da esercitarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nonché il controllo su tutte le attività di gestione dei rifiuti.

g. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento (accertamento e sanzionamento) è attribuito, in via generale, agli agenti del corpo di Polizia Locale. Il Comune, con provvedimento del Sindaco, può conferire ai propri dipendenti o ai dipendenti ai quali è affidato il servizio di raccolta di rifiuti, funzioni di accertamento e di contestazione immediata delle violazioni al presente Regolamento relative alle modalità di conferimento dei rifiuti ai servizi di raccolta altri funzionari comunali, al gestore del servizio e/o Enti erogatori di pubblici servizi (art. 4, L.R. 5 dicembre 2006, n.23), I verbali redatti dai suddetti soggetti hanno l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile

h. Gli agenti del Corpo di Polizia Locale, e gli altri funzionari indicati, possono, nell'esercizio delle funzioni conferite, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

i. La figura dell'EcoVigile meglio normata al Titolo IX del presente Regolamento può coprire tutte le mansioni affidate agli Agenti del Corpo di Polizia Locale, salvo l'emissione di sanzioni economiche.

j. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale.

k. Ogni utente, in quanto tale, ha il diritto e l'interesse per sé o per gli altri, di segnalare ogni disfunzione eventualmente accertata come pure ogni danneggiamento ad attrezzature fisse e/o mobili, affinché sia possibile il più tempestivo ed idoneo intervento correttivo e/o repressivo da parte delle autorità competenti.

l. Il Gestore del servizio mette a disposizione la propria anagrafica per gli uffici del Comune qualora vengano ritrovati rifiuti abbandonati inseriti in sacchi riportanti codificazione rilasciate dal gestore stesso.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 56 - Ordinanze contingibili ed urgenti

a. In considerazione di quanto previsto dall'Art. 191 del D.Lgs. 3/04/2006 n.152, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

b. Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente, al Ministero della Sanità e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

c. Tali ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

Art. 57 - Proprietà del rifiuto

a. Tutti i materiali conferiti come rifiuti al servizio pubblico di nettezza urbana sono di proprietà dell'amministrazione comunale.

b. Gli oggetti di valore rinvenuti si considerano "cose trovate" e del fatto verrà data pronta comunicazione agli organi di polizia preposti.

Art. 58 - Osservanza di altre disposizioni

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano la vigente normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti e igiene urbana.

Art. 59 - Entrata in vigore

a. Tutte le disposizioni incompatibili o contrarie con quanto previsto dal presente Regolamento sono abrogate.

b. Esso diventa operativo a partire dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

c. Per quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni del D. Lgs. 152/06 e di ogni altra legge, regolamento o normativa vigente che tratti direttamente o indirettamente la materia. Le disposizioni del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme statali o regionali vincolanti. In tali casi, in attesa della formale modifica del presente Regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

d. Il presente Regolamento sarà inserito nella rete telematica del Comune e del gestore.

Art. 60 - Variazioni non sostanziali alle presenti norme

a. Sono ammesse variazioni operative non sostanziali effettuate, su indicazione del Comune, dal gestore al fine di migliorare il servizio, adattarsi alle nuove necessità e migliorare l'efficienza del sistema.

b. Tali variazioni, in relazione della loro diversa entità, saranno assentite attraverso delibera di giunta, (cambiamento volumetria cassonetti, incremento numero di filiere di rifiuti raccolti, aumento/decremento numero di passaggi di svuotamento, e similari).

c. Cambiamenti sostanziali dei servizi e delle disposizioni del presente Regolamento dovranno essere assentite attraverso deliberazione del Consiglio Comunale.

TITOLO IX
VIGILE AUSILIARIO

Art. 61- Oggetto Del Regolamento

Con il presente Regolamento il Comune disciplina, a norma dell'articolo 118 comma 6 della Costituzione, l'organizzazione e lo svolgimento delle proprie funzioni amministrative in materia di vigilanza.

Fermo restando la competenza degli appartenenti alla Polizia Municipale, allo scopo di realizzare un efficace apparato di monitoraggio e controllo del territorio comunale con particolare riguardo alla raccolta differenziata dei rifiuti, alla pulizia del suolo pubblico, si istituisce la figura di ausiliario della vigilanza, successivamente denominata, "Eco-Vigile Ausiliario" a norma dell'art. 158 c. 2 D.Lgs 112/98, art. 50 c. 2 ed art. 113 del D.Lgs. 267/2000, artt. 179/180/181/182 della Legge 296/2006, L. 59/97 artt. 1/2; art. 198 D.Lgs. 152/2006 e da ogni regolamento della Regione Lazio.

Le predette funzioni ausiliarie della vigilanza sono disciplinate dal presente regolamento nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dai provvedimenti relativi all'ordinamento degli uffici e servizi del Comune.

Sono fonti del presente atto le norme regolamentari e i provvedimenti deliberativi e dirigenziali del Comune.

Art. 62 – Funzioni

Il VIGILE-AUSILIARIO, ISPETTORI AMBIENTALI sono dipendenti comunali diversi dagli organi di Polizia Municipale o eventualmente personale dipendente della società, pubblica o a partecipazione pubblica che gestisce il servizio di raccolta. Nel caso in cui questi facciano parte del personale della società gestrice del servizio dovranno essere adeguatamente formati e la nomina ufficiale, fatta dal gestore, dovrà essere ratificata con apposito atto dal Comune.

Questi sono competenti a svolgere funzioni di informazione, di prevenzione, controllo sul territorio comunale e se indicato nel provvedimento di nomina, all'accertamento delle violazioni a Regolamenti Comunali/Ordinanze Sindacali per le quali è previsto il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, esclusivamente in materia di conferimento dei rifiuti e lordura suolo pubblico/verde pubblico in stretta collaborazione con i Vigili Comunali che ratificheranno la multa a seguito del rilascio di un apposito verbale dell'Ecovigile che contenga in allegato foto e/o video che certifichino l'infrazione.

Art. 63- Nomina del personale

a. Con provvedimento di nomina sindacale possono essere incaricati a svolgere le funzioni di Eco Vigile Ausiliario – Ispettore Ambientale a norma del precedente articolo, tutti i dipendenti comunali, assunti anche con rapporto di lavoro a tempo determinato;

b. Con provvedimento di nomina sindacale, può altresì essere incaricato a svolgere le funzioni di Eco Ausiliario - Ispettore Ambientale il personale a disposizione della società che gestisce la raccolta dei rifiuti e lo spazzamento stradale nelle forme previste dall'articolo 113 del D. Lgs. n. 267 del 2000. La società che gestisce la raccolta dei rifiuti, unitamente all'Amministrazione, adotta un protocollo di intesa per l'eventuale messa a disposizione degli operatori dipendenti individuati ai fini delle attività di controllo di cui all'art. 61. Gli Eco Ausiliari - Ispettori Ambientali nominati svolgono funzioni di informazione, di prevenzione e di controllo dei conferimenti, limitatamente alle materie individuate nel provvedimento di nomina, con dovere di segnalazione alla Polizia Municipale ed in coordinamento con la stessa. All'Eco Ausiliario - Ispettore Ambientale potrà eventualmente competere l'attività di accertamento delle violazioni in materia ambientale purché la stessa sia specificatamente individuata nel provvedimento di nomina.

Art. 64 - Conferimento della qualità di Pubblico ufficiale

a. I soggetti incaricati a svolgere le funzioni di cui all'art. 62 del presente regolamento, nell'esercizio delle funzioni di accertamento delle violazioni e redazione dei relativi verbali ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/81, nelle materie e nei limiti delle funzioni conferite, rivestono la qualità di "Pubblico Ufficiale" a norma dell'articolo 357 del Codice Penale e gli atti da loro compiuti hanno efficacia ai sensi e per gli effetti degli articoli 2699 e 2700 del Codice Civile (cit. Cass. Sez. Un. Pen. 92/191171 ; Cass. Pen. Sez. IV 99/213910);

b. Resta fermo l'obbligo, ai sensi dell'art. 331 del Codice di Procedura Penale, di denuncia dei reati perseguibili d'ufficio di cui si venga a conoscenza nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio. In tali casi il personale incaricato mediante segnalazione scritta provvederà ad informare la Polizia Municipale.

L'Eco- Vigile Ausiliario - Ispettore Ambientale può procedere alla contestazione dell'illecito amministrativo e all'identificazione personale del trasgressore. Qualora il trasgressore rifiuti l'esibizione di un documento d'identità l'Eco Ausiliario - Ispettore Ambientale essendo privo di poteri coercitivi volti a fermare il contravventore, dovrà contattare immediatamente degli Ufficiali/Agenti delle Forze dell'Ordine al fine di poter espletare le proprie funzioni.

Art. 65 - Requisiti per il conferimento delle funzioni

a. Per il conferimento delle funzioni previste dal presente regolamento sono richiesti i seguenti requisiti ai sensi della Legge n. 296 del 27.12.2006, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007):

1. essere in possesso della licenza di scuola media superiore di secondo grado;
2. avere raggiunto la maggiore età;
3. aver conseguito la patente di guida della categoria "B" o superiore;
4. godere dei diritti civili e politici;
5. non aver subito condanne a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria;
6. non aver pendenze penali in corso;
7. essere cittadini U.E.;
8. prestare giuramento ai sensi dell'art. 54 della L. 478 del 23/12/46.

b. Il possesso dei requisiti di cui al comma a, per il personale esterno al Comune, è richiesto direttamente dall'azienda all'interessato il quale li attesta mediante autocertificazione. Il riscontro della veridicità delle condizioni così dichiarate avviene a cura della stessa azienda. La richiesta di nomina avanzata dall'azienda al Comune conferma come esistente l'autocertificazione ai propri atti e come avvenuto, con esito positivo e senza riserve, il relativo controllo dei fatti, stati e qualità in essa contenuti;

c. Il personale destinato a svolgere le funzioni di cui all'art. 61 del presente regolamento è tenuto a conseguire apposita idoneità a seguito della frequentazione e del superamento di un corso di preparazione e qualificazione finalizzato a fornire adeguate conoscenze delle norme di competenza in materia di raccolta rifiuti e dei procedimenti sanzionatori. Durante il corso saranno fornite inoltre nozioni relative al Codice Civile, Codice Penale e di Procedura Penale. Il corso, a iter concluso con esito positivo, resta valido per quattro anni. Ogni anno verrà effettuata una sezione di aggiornamento della durata fino ad un massimo di quattro ore, dedicata agli operatori abilitati da corsi precedenti;

d. Il corso di cui al precedente comma c, ha durata di venti ore e si compone di moduli formativi teorici e pratici da svolgersi presso enti autorizzati o la sede Comunale attraverso l'Ufficio di Polizia Locale, secondo calendari di frequenza redatti appositamente.

e. La partecipazione al corso è obbligatoria e l'idoneità si consegue a seguito di esame finale e di tali procedure è redatto verbale finale.

Art. 66 - Nomina e revoca Eco Vigile Ausiliario – Ispettore Ambientale

a. Al termine dell'istruttoria del procedimento di nomina ad Eco Vigile Ausiliario – Ispettore Ambientale il relativo provvedimento del Sindaco è notificato agli interessati nelle forme previste dal codice di procedura civile ed ha effetto immediato;

b. Il personale comunale individuato per svolgere le funzioni di Eco Vigile Ausiliario – Ispettore Ambientale a norma dell'art. 3 comma 1, rimane applicato nell'unità organizzativa di appartenenza e sotto la direzione dei propri superiori gerarchici;

c. Il personale delle società che gestiscono la raccolta dei rifiuti e lo spazzamento stradale, eventualmente individuato a svolgere le funzioni di Eco Ausiliario – Ispettore Ambientale di cui all'art. 3 comma 2, mantiene il rapporto di lavoro e di subordinazione gerarchica con la propria azienda;

d. L'Eco Vigile Ausiliario – Ispettore Ambientale nello svolgimento di tali funzioni è tenuto ad osservare le direttive dell'Ufficio Tecnico – Nucleo Polizia Municipale. I verbali di accertamento e tutti gli altri atti espletati in relazione all'attività svolta nell'esercizio di tali funzioni sono trasmessi giornalmente al Nucleo di Polizia Municipale, nel rispetto delle modalità impartite dall'Ufficio Tecnico – Nucleo Polizia Municipale;

e. Il Sindaco può disporre, con proprio provvedimento, sentito l'Ufficio Tecnico – Nucleo Polizia Municipale, la revoca delle funzioni di cui al presente regolamento nei seguenti casi:

1. perdita di uno dei requisiti previsti dal precedente articolo;
2. risoluzione del rapporto di lavoro;
3. richiesta scritta dell'azienda privata.

f. Il Sindaco può disporre la revoca o la sospensione delle funzioni su motivata proposta dell'Ufficio Tecnico - Nucleo Polizia Municipale nell'ipotesi di violazione dei doveri e dei compiti di servizio.

Art. 67 - Doveri e compiti Eco Vigile Ausiliario – Ispettore Ambientale

a. Il personale al quale sono attribuite le funzioni di Eco Ausiliario – Ispettore Ambientale adempie alle proprie funzioni con la massima cura, diligenza e costante presenza attiva sul territorio, assicurando la più efficace azione di informazione, prevenzione, controllo;

b. Nei confronti della cittadinanza, il personale di cui al presente regolamento, deve mantenere un atteggiamento di collaborazione e di favorevole disponibilità fornendo ogni utile informazione in merito al rispetto delle norme statuite;

c. Per assolvere ai compiti attribuiti il personale adempie agli atti previsti secondo le procedure stabilite dalla normativa in materia, osserva le direttive ricevute dagli organi preposti e utilizza correttamente gli strumenti e le apparecchiature di servizio che ha in dotazione assicurandone la buona conservazione. In particolare, il personale individuato è tenuto ad osservare, sempre e con assoluta esattezza, le direttive ricevute dal Nucleo Polizia Municipale, nonché ad osservare il segreto d'ufficio e rispettare le disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" relativamente alle notizie delle quali viene a conoscenza ed in particolare dei dati relativi alle persone destinatarie degli accertamenti;

d. E' fatto assoluto divieto al personale individuato di espletare le sue funzioni in maniera indipendente dai programmi di lavoro o in difformità ai disciplinari di servizio predisposti.

Art. 68 - Procedimenti disciplinari

a. Ai procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti comunali che svolgono le funzioni di cui al presente regolamento provvede l'Amministrazione Comunale, conformandosi a quanto stabilito in materia dal Codice Disciplinare di cui alle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro, secondo criteri di tempestività, trasparenza, rispetto del diritto alla difesa ed ispirandosi al principio del contraddittorio;

b. Per i procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti esterni al comune provvede l'azienda di appartenenza, secondo i rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, dietro richiesta del Nucleo Polizia Municipale. Le sanzioni eventualmente applicate debbono essere immediatamente comunicate all'Ufficio Tecnico - Nucleo Polizia Municipale.

Art. 69 - Gestione dell'attività

Il Nucleo Polizia Municipale, o il Responsabile dell'Area Tecnica - Manutentiva in assenza di addetti alla Polizia Municipale, provvederà a coordinare la tempistica dei controlli, a stabilirne le modalità di controllo e di accertamento, a fornire la modulistica necessaria e a curare gli adempimenti amministrativi conseguenti all'attività degli Eco Vigile – Ausiliari – Ispettori Ambientali.

Art. 70- Dotazioni di Servizio

a. Viene fornito agli addetti il materiale necessario per l'espletamento delle proprie funzioni da parte dell'Amministrazione Comunale ad eccezione degli appartenenti a enti diversi dall'Amministrazione comunale, tale materiale potrà essere usato solo in orario di lavoro e per scopi di servizio;

b. Gli operatori, per motivo di servizio, possono venire in possesso di dati personali/sensibili e agli stessi è fatto obbligo di osservare scrupolosamente le norme vigenti in materia di privacy. Si impone inoltre al personale di cui al presente regolamento di non fornire, a soggetti non titolati, notizie relative ai servizi d'istituto, pratiche e provvedimenti di qualsiasi natura;

c. Dell'eventuale smarrimento, furto, danneggiamento del materiale di cui al comma 1, in tutto o in parte, il personale incaricato dovrà darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione la quale ne disporrà la sostituzione per assicurare la continuità del servizio stesso;

d. Le dotazioni, per l'espletamento delle funzioni, potranno essere in qualsiasi momento ritirate dall'Ufficio Tecnico - Nucleo Polizia Municipale per esigenze di servizio o per la intervenuta cessazione delle funzioni;

e. Il personale incaricato presta servizio in abiti civili e consoni all'attività espletata, corredato di speciali capi di abbigliamento e dispositivi di protezione individuale, secondo le norme sulla sicurezza e la protezione sui luoghi di lavoro;

f. L'addetto dovrà utilizzare una pettorina rifrangente indicante la dicitura "Eco Vigile –Ausiliario – Ispettore Ambientale". In ogni caso i capi d'abbigliamento dovranno evitare la stretta somiglianza con quella della Polizia Municipale o di altre forze di polizia.

Art. 71 - Tessera personale di riconoscimento e segnale distintivo di servizio

a. Per l'espletamento delle funzioni e dei servizi di cui al presente regolamento l'Ufficio Tecnico – Nucleo Polizia Municipale rilascia una tessera di riconoscimento con fotografia. Per i dipendenti privati, l'azienda cui dipendono fornisce al Comune la fotografia del dipendente e il logo della ditta da apporre sulla tessera di riconoscimento;

b. Le tessere devono essere sempre portate in modo ben visibile sull'abito da lavoro, in apposite custodie plastificate da appendersi al taschino;

c. Ad eventuale richiesta dell'utente sottoposto a controllo il personale di cui al presente regolamento esibisce in modo chiaramente visibile, oltre alla tessera identificativa, il documento loro rilasciato dall'amministrazione, attestante l'abilitazione all'esercizio dei compiti ad essi attribuiti.

Art. 72 - Vigilanza e Sistema Sanzionatorio

a. Resta ferma la competenza del Nucleo di Polizia Municipale per le attività connesse con l'accertamento e la contestazione delle violazioni in materia ambientale mentre l'accertamento delle violazioni a Regolamenti Comunali ed alle Ordinanze Sindacali del Comune in materia di rifiuti e lordura suolo/verde pubblico, può essere affidata anche al personale al quale sono conferite le funzioni di Eco Vigile Ausiliario – Ispettore Ambientale. La violazione accertata di tali norme comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 (pagamento in misura ridotta € 50,00), così come previsto dall'art. 7-bis del D.lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. e dalle procedure previste dalla L. 689/81 e s.m.i,. salvo diversa sanzione prevista da specifiche disposizioni vigenti in materia.

b. Il Nucleo di Polizia Municipale, o in sua mancanza il Responsabile dell'Area Tecnica – Manutentiva, è titolare del procedimento sanzionatorio amministrativo e ad esso spetta effettuare l'irrogazione delle sanzioni accertate.

c. L'Eco Ausiliario – Ispettore Ambientale non può riscuotere direttamente le sanzioni irrogate in base alle norme del presente regolamento.

Art. 73 - Entrata in vigore

a. Il presente Titolo e la figura dell'Eco Vigile Ausiliario – Ispettore Ambientale entra in vigore secondo le modalità previste per gli atti approvati dal Consiglio Comunale (di cui all'art. 134 del T.U. 18.08.2000 n.267);

b. A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in contrasto con quanto disciplinato;

c. Il presente regolamento è a disposizione del pubblico e ne viene data pubblicità nei modi e nelle forme previste dalla Legge.

TITOLO X
MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Art. 74 - Modifiche

Le modifiche al presente regolamento che rivestono carattere di adeguamento normativo sono assunte dalla Giunta Comunale.

ALLEGATO A: L-quater – Elenco dei rifiuti di cui all'art 183 comma 1, lettera b-ter), punto 2).
Rifiuto urbano:

((Allegato L-quater - Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2).

Frazione	Descrizione	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attivita' agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.))

ALLEGATO B: L-quinquies - Elenco attivita' che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2)

Rifiuto urbano:

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attivita' artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attivita' artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attivita' artigianali di produzione beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffe', pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.

Rimangono escluse le attivita' agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.
Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.

Il presente regolamento conta di n. 54 (cinquantaquattro) pagine numerate